

All'attenzione
degli Uffici Scolastici Regionali
e delle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Tutele contrattuali per il personale docente su assegnazione provvisoria interprovinciale

Il Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati,

Visto l'art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, prevedente per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio;

Visto l'art. 42, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, sulle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che disciplina i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro con interventi migliorativi per i dipendenti della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 7, comma 10, del CCNI 2019/22 che dispone che le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili;

Visto l'Allegato 1 del CCNI 2019/22, e successive modifiche, in cui è riportato l'ordine delle sequenze delle operazioni di mobilità annuale;

Vista la sequenza n. 39, dell'Allegato 1 del CCNI 2019/22, corrispondente alle assegnazioni provvisorie su tipo di posto comune per docenti provenienti da altra provincia

Vista la sequenza n. 41, dell'Allegato 1 del CCNI 2019/22, in cui è espressa la possibilità dei docenti di ruolo di poter usufruire di cattedre sul sostegno senza il titolo specifico con le seguenti priorità: a) i genitori con figli disabili, b) genitori con figli fino ai 6 anni di età, c) genitori con figli di età compresa tra 7 e 12 anni. E solo dopo l'espletamento della sequenza n. 41 procedere all'attribuzione di cattedre sul sostegno per i docenti senza titolo dalle GPS;

Visto il punto 21 della sezione G2 delle domande di mobilità per a. s. 2021/22, su organico di fatto, in cui si legge: "Il docente chiede anche posti di durata inferiore all'anno", per l'utilizzazione di docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, possono essere collocati anche d'ufficio qualora non vengano soddisfatti nelle preferenze espresse;

Vista la decisione del USR Sicilia a non procedere alle rettifiche e alle integrazioni delle cattedre in organico di fatto per le procedure di mobilità annuale nello scorso anno scolastico 2020/2021;

Viste le numerose richieste, fondate e coerenti, pervenute alla nostra O.S. dal Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati da parte di docenti titolari fuori provincia di residenza che lamentano condizioni peggiorative a seguito della gestione della mobilità annuale interprovinciale dello scorso anno scolastico, 2020/2021 in Sicilia;

Visto l'art. 31 della Costituzione Italiana che tutela il benessere della famiglia e la sua integrità.

CHIEDE

il rispetto delle fasi interprovinciali n. 39 e n. 41 delle assegnazioni provvisorie tramite una ricognizione puntuale, intendendo su ogni singola scuola, dei posti prima e dopo i movimenti di mobilità annuale con le dovute rettifiche e integrazioni delle cattedre residue dai movimenti stessi (fase n. 39), delle cattedre di sostegno per il personale di ruolo fuori sede (fase n. 41) con l'apertura all'attribuzione delle cattedre in deroga ai docenti in ruolo senza anno specifico svolto sul sostegno. Per le operazioni si intenda prioritario il rapporto 1:1 o 1:2 tra il docente specializzato e l'attribuzione di cattedra sul sostegno nonché l'erogazione dell'organico Covid nel cumulo dell'organico deputato per le assegnazioni provvisorie.

Cordiali saluti.

Il presidente del Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati, Doriana D'Elia